

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Via Munter, n. 21-90145-Palermo
Aree e Servizi Tecnici Centrali
Uffici del Genio Civile
Uffici Regionali di Committenza
Osservatorio Lavori Pubblici
Organismo di Ispezione

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione siciliana;
- VISTO** il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, e ss.mm.ii., che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
- VISTA** la Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTA** la Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante le "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali, Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTO** il D.P.Reg. 05 aprile 2022 n. 9 pubblicato sulla GURS n. 25 del 01 giugno 2022 con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 pubblicato sulla GURS n. 25 del 01 giugno 2022;
- VISTO** l'art.4 della Legge regionale 12 luglio 2011 n.12 e ss.mm.ii. che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;
- VISTO** il D.P.Reg. 13.02.2023, n. 448, con il quale è stato conferito all'Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico (D.R.T.), in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 88 del 10.02.2023;
- VISTO** il D.P.Reg. 7.03.2024, n. 667 con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n. 69 del 1.03.2024, è stato prolungato al 31 dicembre 2026 il predetto incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico (D.R.T.) all'Ing. Duilio Alongi;
- VISTA** la Legge Regionale 5 gennaio 2026, n. 1 "Legge di stabilità regionale 2026-2028";

- VISTA** la Legge Regionale 5 gennaio 2026, n. 2 “*Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026-2028*”;
- VISTO** il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, recante “*Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici*” e succ. modif. ed integr, in particolare gli artt. 17 e 94;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 275 del 12 luglio 1993, recante “*Riordino in materia di concessione di acque pubbliche*”;
- VISTO** la legge 24 novembre 1981, n. 689 e succ. modif. ed integr;
- VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare l’art. 96 che introduce “*Modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775*”;
- VISTO** il D.L. 14 aprile 2023, n. 39, recante “*Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche*”, convertito in legge 13 giugno 2023, n. 68, in particolare l’art. 12;
- VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali*”;
- VISTO** il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 sui procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
- VISTA** l’Ordinanza Ingiunzione dell’Ufficio regionale del Genio Civile, Servizio di Enna prot. 21861 del 19/02/2026, con cui è stato ordinato al Sindaco del Comune di Gagliano Castelferrato e al Consorzio di Bonifica 6 di Enna:
- il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 2.000,00 ridotta di un terzo e determinata in € **1.333,33**, per derivazione di acqua tratta dalle sorgenti site nelle contrade Cardone di Regalbuto e Castagna di Gagliano Castelferrato, esercitata in assenza di autorizzazione e/o titolo concessorio dell’autorità competente, in violazione del disposto normativo di cui all’art. 17 del T.U. 11/12/1933 n.1775 e ss.mm.ii.;
 - il pagamento dei canoni demaniali dovuti dal 2020 aggiornato sino al 2026 per uso igienico assimilati spettanti per un importo pari a € 842,103 da applicare a ciascuna sorgente **per complessivi € 2.526,31** (euro duemilacinquecentoventisei/31) e sono state contestualmente specificate le modalità di pagamento;
- VISTO** il ricorso gerarchico pervenuto al Dipartimento regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti in data 09 Marzo 2026 proposto dal dott. Vincenzo Giuseppe Baldi, n.q. di Sindaco del Comune di Gagliano Castelferrato avverso l’Ordinanza Ingiunzione dell’Ufficio del Genio Civile, Servizio di Enna prot. 21861 del 19/02/2026, della quale viene chiesto l’annullamento;
- VISTA** la relazione dell’Ufficio regionale del Genio Civile, Servizio di Enna sui contenuti del ricorso gerarchico, datata 23 Marzo 2026, prot. n. 36835, con gli atti ad essa allegati, nonché gli ulteriori documenti richiesti al medesimo Servizio con e-mail del 20 aprile 2026 e trasmessi, stesso mezzo, in pari data;
- CONSIDERATO** che il ricorso è ricevibile, in quanto trasmesso a mezzo pec all’Assessorato regionale delle Infrastrutture il 09 Marzo 2026, e, quindi, risulta proposto entro il termine di trenta giorni previsto dall’art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971;
- CONSIDERATO**, in merito ai motivi su cui si fonda il ricorso, che essi vanno esaminati e trattati singolarmente, come di seguito specificato;

Con il primo motivo di ricorso, il sindaco lamenta che la notifica dell'Ordinanza Ingiunzione impugnata sia avvenuta alla Pec del Comune di Gagliano Castelferrato e sostiene di non essere il responsabile di quanto contestato nel provvedimento impugnato né personalmente né in quanto Sindaco; inoltre aggiunge che non vi è prova del coinvolgimento del Comune, sostenendo che l'atto posto a fondamento dell'ordinanza ingiunzione è una "*dichiarazione indimostrata*" dell'arch. Palmigiano, nel quale si attesta l'esistenza sul territorio comunale di una vasca dove convogliano le acque di diverse sorgenti, ma non risulta accertato che la vasca sia di proprietà comunale.

Le censure esplicitate con il primo motivo di ricorso risultano prive di fondamento. Ai sensi dell'art. 50 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, rappresenta l'Ente e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti. Il Sindaco conserva la veste di vertice rappresentativo dell'Ente locale, per cui la notifica al Comune può dirsi validamente effettuata al sindaco dell'Ente in quanto legale rappresentante e vertice dell'Ente locale, in ragione, quindi, del rapporto di immedesimazione organica tra il Sindaco e il Comune.

D'Altronde, alla pag. 1 del ricorso gerarchico si legge che il ricorso è proposto dal "*...dott. Vincenzo Giuseppe Baldi in proprio e n.q. di sindaco di Gagliano Castelferrato..*", per cui la notificazione al Comune, se anche fosse ritenuta irrituale, avrebbe comunque raggiunto il suo scopo, ossia di consentire il tempestivo esperimento del presente ricorso amministrativo al Sindaco di Gagliano Castelferrato, che è il soggetto individuato nell'Ordinanza Ingiunzione impugnata quale soggetto responsabile della contestata violazione.

Per quanto concerne i contenuti del verbale di accertamento del 13 giugno 2024, va sottolineato che il professionista Arch. Palmigiano Danilo si trovava sui luoghi, per affermazione dello stesso ricorrente contenuta alla pag. 3 del ricorso, "*...nella qualità di rappresentante del Comune e dirigente responsabile dell'Area tecnica ..*"; il medesimo architetto, come si legge nel verbale, "*...in nome e per conto del comune di Gagliano Castelferrato in sede di sopralluogo dichiara che le acque di dette sorgenti (quella ricadente in c.da Cardone di Regalbuto e quella ricadente in c.da Castagna di Gagliano Castelferrato) confluiscono nelle vasche ubicate nel territorio di Gagliano, part. 281, fg.10 destinate all'uso zootecnico per come riportato nell'istanza pervenuta in data 06 maggio 2024...*". Quest'ultima istanza è una richiesta di concessione in sanatoria delle sorgenti ricadenti nella contrada Carbone di Regalbuto e nella contrada Castagna di Gagliano Castelferrato, a firma dello stesso sindaco di Gagliano Castelferrato dott. Vincenzo Giuseppe Baldi, assunta al protocollo dell'Ufficio del Genio Civile di Enna, in pari data, al n. 56504, nella quale si specificano le ubicazioni dei punti di attingimento per ciascuna delle sorgenti. Risulta, quindi, accertato dal Servizio Ufficio del Genio Civile di Enna in sede di sopralluogo e dichiarato dall'Arch. Palmigiano n.q. di rappresentante del Comune nel verbale di accertamento del 13 giugno 2024, nonché dichiarato dallo stesso Sindaco di Gagliano Castelferrato nella richiesta di sanatoria del 06 Maggio 2024, l'utilizzo delle acque delle Sorgenti esistenti in c.da Cardone del territorio di Regalbuto e in c.da Castagna del territorio di Gagliano Castelferrato, per gli usi agricoli e/o

zootecnici perpetrato nel tempo e senza le preventive autorizzazioni richieste dalla legge.

Con il secondo motivo di ricorso si contesta che il verbale di accertamento del 13 giugno 2024 sia sottoscritto dai funzionari incaricati e non dal dirigente responsabile e si contesta la validità delle firme apposte sull'ordinanza-ingiunzione impugnata in quanto firme non olografe. Anche tali censure sono infondate; infatti il verbale di accertamento del 13 giugno 2024 presenta le firme autografe di tutti i presenti e non può contenere la firma del dirigente del Servizio Ufficio del Genio Civile di Enna che non si trovava sui luoghi al momento dell'accertamento; inoltre il provvedimento impugnato presenta entrambe le firme olografe, sia del funzionario incaricato dott. Fascetta, sia del dirigente responsabile del Servizio Ing. Maurizio Vaccaro.

Con il terzo motivo il ricorrente sostiene la violazione del disposto normativo di cui agli art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto la contestazione a carico dell'Ente non è stata immediata ed il verbale di accertamento 22 Ottobre 2024 è stato notificato al Comune con trasmissione via pec in data 22 Ottobre 2024, oltre il termine di 90 giorni prescritto dalla legge e decorrente dal 13 giugno 2024, data del sopralluogo. Inoltre, con questo motivo di ricorso si sostiene anche la violazione dell'art. 28 della medesima legge sopra citata, per l'intervenuta prescrizione limitatamente ai canoni demaniali relativi agli anni 2020 e 2021.

Con riferimento a tali censure, riguardo alla prima si osserva quanto segue:

La questione relativa al termine di notificazione per la contestazione delle violazioni amministrative e al *dies a quo* della sua decorrenza è stata più volte affrontata dalla giurisprudenza, in particolare dalla Suprema Corte di Cassazione.

La Corte di Cassazione, sezione Lavoro civile, in particolare con l'ordinanza n. 33526/2024, richiamando precedenti giurisprudenziali (Cass. n. 20977/2024, Cass. n. 8326/2018, Cass. n. 6681/2014), sottolinea che il termine di decadenza previsto dall'art. 14 della legge n. 689/1981 decorre dalla conclusione dell'attività istruttoria necessaria per accertare tutti gli elementi dell'infrazione.

In altre parole, la Suprema Corte chiarisce che l'attività di "accertamento" non deve limitarsi alla percezione iniziale del fatto illecito, ma richiede una verifica approfondita e ponderata di tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, utili per una corretta qualificazione della condotta. La Corte ha ritenuto che il tempo intercorso fosse giustificato dalla complessità degli accertamenti, sottolineando che il periodo non era stato trascorso inutilmente, ma utilizzato per acquisire tutte le informazioni necessarie alla valutazione complessiva della condotta e precisando che l'opportunità di atti istruttori collegati ad altri è insindacabile. La correttezza e completezza dell'accertamento rispondono sia all'interesse pubblico relativo alla funzione ispettiva svolta dall'Amministrazione sia all'interesse dello stesso autore della condotta, al fine di un'adeguata valutazione della sua responsabilità.

Nella fattispecie, a seguito della stesura di un primo verbale di accertamento in data 13 giugno 2024, l'Ufficio regionale del Genio Civile Servizio di Enna ha ritenuto di inoltrare una nota al Comune di Gagliano Castelferrato in data 05 Agosto 2024 per una maggiore completezza dell'istruttoria volta all'accertamento della violazione contestata; il Comune ha riscontrato la nota con successiva nota del 04 settembre 2024, a corredo della quale sono stati trasmessi all'Ufficio regionale del Genio Civile Servizio di Enna numerose tavole ed una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del

sindaco di Gagliano Castelferrato riguardante proprio l'utilizzo e la gestione delle sorgenti ricadenti nella contrada di Cardone di Regalbuto e nella contrada Castagna di Gagliano Castelferrato.

Pertanto, facendo proprio l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, sopra richiamato, il verbale di accertamento del 22 Ottobre 2024 è stato notificato al Comune il 22 Ottobre 2024 entro il termine di 90 gg. previsto dalla legge, decorrenti dalla data (04 settembre 2024) di assunzione al protocollo dell'Ufficio regionale del Genio Civile Servizio di Enna della documentazione integrativa richiesta ed acquisita per il completamento dell'attività istruttoria necessaria per accertare tutti gli elementi dell'infrazione contestata.

Con riguardo all'eccezione di prescrizione, l'art. 28 statuisce che "Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione". Poiché il verbale di accertamento è stato notificato al Comune in data 22 ottobre 2024, con l'ordinanza ingiunzione impugnata è stato legittimamente richiesto il pagamento dei canoni demaniali anche per gli anni 2020 e 2021.

Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente cita il Piano d'Ambito dell'ambito territoriale ottimale di Enna del 2002 ed il Piano di Tutela delle acque della Sicilia del dicembre 2008, per sostenere che da tali atti discende "... *un legittimo affidamento circa l'esistenza e la validità di un titolo concessorio associato all'acquedotto...*" costruito con fondi della Regione siciliana e che approvvigiona il centro urbano del Comune.

Invero, gli accertamenti compiuti sui luoghi dai funzionari dell'Ufficio del genio civile di Enna incaricati contenuti nel verbale di accertamento del 13 giugno 2024, l'istanza di concessione in sanatoria, a firma dello stesso sindaco di Gagliano Castelferrato dott. Vincenzo Giuseppe Baldi, il processo verbale di accertamento adottato il 22 ottobre 2024 sono legittimi presupposti sui quali si fonda l'ordinanza ingiunzione impugnata, risultando compiutamente accertato dall'Ufficio del Genio civile servizio di Enna ed ammesso da più di un esponente del Comune l'utilizzo di acqua tratta dalle sorgenti site nelle contrade Cardone di Regalbuto e Castagna di Gagliano Castelferrato in assenza di autorizzazione e/o titolo concessorio dell'autorità competente.

Con il quinto ed ultimo motivo di ricorso si contesta l'erronea indicazione del termine per proporre il ricorso giurisdizionale avverso l'Ordinanza Ingiunzione impugnata. Tale censura appare priva di pregio, considerato che il ricorrente non è incorso in alcun errore ed ha tempestivamente proposto il presente ricorso gerarchico.

RITENUTO per le suesposte ragioni di dover rigettare, per infondatezza delle censure con esso esposte, il ricorso gerarchico proposto dal dott. Vincenzo Giuseppe Baldi, n.q. di Sindaco del Comune di Gagliano Castelferrato avverso l'Ordinanza Ingiunzione dell'Ufficio regionale del Genio Civile Servizio di Enna prot. 21861 del 19/02/2026 e, quindi, di dovere confermare l'Ordinanza Ingiunzione impugnata perché fondata su una legittima pretesa;

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni in premessa specificate, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, il Ricorso gerarchico proposto dal Comune di Gagliano Castelferrato avverso l'Ordinanza Ingiunzione dell'Ufficio regionale del Genio Civile, Servizio di Enna prot. 21861 del 19/02/2026, è respinto perché infondato, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. n. 1199/1971;

Art. 2

La presente decisione sarà comunicata al Comune di Gagliano Castelferrato e all'Ufficio regionale del Genio Civile Servizio di Enna con posta elettronica certificata (P.E.C.).

Art. 3

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Tecnico ai sensi dell'articolo 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art. 98, comma 6, della legge regionale del 07.05.2015, n. 9, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione.

Palermo, lì 04.05.2026

f.to

Il Funzionario direttivo
(Carmela Barbasso)

Il Dirigente Area 2
Avv. Maria Antonietta Morgana

II DIRIGENTE GENERALE
Ing. Duilio Alongi

